



# COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

PROVINCIA DI NOVARA

Ord. N° 50 /2016

Prot. 021113

**OGGETTO: posticipazione spegnimento impianti termici**

## IL SINDACO

**Visto** l'art.4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

**Visto** l'art.9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

**Considerato** che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ricade in zona E, nella quale l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione pari a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

**Visto** che, per il sopraggiungere di situazioni climatiche avverse, le temperature medie hanno subito un brusco abbassamento;

**Ritenuto** di dover provvedere all'emissione di adeguato provvedimento per fronteggiare l'abbassamento medio delle temperature consentendo l'accensione degli impianti termici posticipandone la data di spegnimento per almeno 25 giorni, ovvero sino al corrente 10 maggio 2016;

**Visto** il D.Lgs 267/2000

## ORDINA

Di posticipare lo spegnimento degli impianti di riscaldamento consentendone l'accensione per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 pari a 7 ore giornaliere, dalla data odierna e sino al 10 maggio 2016

## DISPONE CHE

- Copia della presente sia trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio
- Copia della presente sia trasmessa per conoscenza all'Ufficio tecnico Comunale ed al Comando Polizia Municipale

## AVVISA

1. Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni oppure al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

Castelletto Sopra Ticino, li 27 aprile '16



IL VICE SINDACO

Massimo STILO